

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**N. 2848-B**

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SALINI, SALZANO, FASOLINO, TATÓ,  
ULIVI, BOLDI, BIANCONI, CARRARA, SANZARELLO, CICOLANI,  
LONGHI, D’AMBROSIO, DI GIROLAMO, ROLLANDIN, BAIO  
DOSSI, CARELLA, TOMASSINI, MASCONI, ANGIUS,  
FORMISANO e IZZO**

*(V. Stampato n. 2848)*

*approvato dalla 12ª Commissione permanente (Igiene e Sanità)  
del Senato della Repubblica il 28 luglio 2004*

*(V. Stampato Camera n. 5198)*

*modificato dalla Camera dei deputati il 30 novembre 2005*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 1º dicembre 2005*

---

**Contributo straordinario alla Federazione nazionale delle istituzioni  
pro ciechi per la realizzazione di un Centro polifunzionale speri-  
mentale di alta specializzazione per la ricerca tesa all’integrazione  
sociale e scolastica dei ciechi pluriminorati**

---

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Contributo straordinario all'Unione italiana dei ciechi per la realizzazione di un Centro polifunzionale di alta specializzazione per l'integrazione sociale dei ciechi pluriminorati.**

## Art. 1.

1. All'Unione italiana dei ciechi - organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) è concesso, per il triennio 2005-2007, un contributo annuo di 2.500.000 euro, finalizzato alla realizzazione di un Centro polifunzionale di alta specializzazione per l'integrazione sociale dei ciechi pluriminorati.

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Contributo straordinario alla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi per la realizzazione di un Centro polifunzionale sperimentale di alta specializzazione per la ricerca tesa all'integrazione sociale e scolastica dei ciechi pluriminorati.**

## Art. 1.

1. **Alla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi** è concesso un contributo di 2.500.000 euro **per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007**, finalizzato alla realizzazione di un Centro polifunzionale **sperimentale** di alta specializzazione per **la ricerca tesa all'integrazione sociale e scolastica** dei ciechi pluriminorati, **che svolge le sue attività anche attraverso l'utilizzo delle più avanzate tecnologie multimediali.**

2. **Il coordinamento delle attività svolte dal Centro di cui al comma 1 è affidato ad un Comitato composto da cinque membri, di cui uno designato dalla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi, uno dall'Unione italiana dei ciechi-ONLUS, due dalle associazioni delle persone disabili indicati, rispettivamente, dalla Federazione tra le associazioni nazionali dei disabili (FAND) e dalla Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH) ed uno in rappresentanza della regione in cui è ubicato il Centro. All'istituzione e al funzionamento del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione al-**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione **delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006** dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2004-2006**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2004**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

**L'attività del Comitato non dà luogo alla corresponsione di compensi, indennità o rimborsi spese.**

**3. La Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi invia annualmente una relazione sull'impiego delle risorse di cui alla presente legge e sullo stato di avanzamento dei lavori del Centro di cui al comma 1 al Governo, che la trasmette alle Camere.**

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione **del comma 1 dell'articolo 1, pari a 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2005-2007**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2005**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato **ad apportare**, con propri decreti, **le** occorrenti variazioni di bilancio.

